

***ISTRUZIONI PER COME ESPRIMERE
IN MODO CORRETTO IL PROPRIO VOTO***



A cura della Segreteria Organizzativa Federale

LA SCHEDA ELETTORALE

The diagram illustrates the layout of an electoral ballot sheet. It consists of three horizontal rows of numbered circles, each enclosed in a rectangular box. The first row contains six circles numbered 1 through 6. The second row contains eleven circles numbered 7 through 17. The third row contains five circles numbered 18 through 22. The circles are arranged in a grid-like pattern, with each circle touching its neighbors horizontally and vertically.

Dimensioni Reali della Scheda: 40 cm x 22 cm
Dimensioni reali dei Simboli: 3 cm

Nelle pagine seguenti sono riportate delle ipotesi di voto per mostrare i casi in cui il voto espresso è da considerarsi nullo oppure valido.

E' importante comunque ricordarsi che il Testo Unico 30 marzo 1957 n. 361 art. 69 stabilisce che: “la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva dell'elettore”

Nel corso della conferenza stampa di venerdì 10 marzo u.s. il Ministro dell'Interno Pisanu ha affermato che la circolare che invierà alle Prefetture e ai Presidenti di Seggio specificherà che la volontà dell'elettore è inequivocabile quando viene tracciato un segno di croce e il punto di incrocio tra le due righe cade dentro il simbolo o il cerchio del partito prescelto anche qualora le linee debordassero dallo spazio includente il simbolo del partito.


VOTO VALIDO: art. 58, 2° comma TU 361/57 e successive modificazioni

1	2	3	4	5	6					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22						

VOTO NULLO: causa presenza di più segni (art. 58, 2° comma TU 361/57 e successive modificazioni)

1	2	3	4	5	6					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22						

VOTO NULO: perché la volontà dell'elettore non è manifestata in modo univoco (art. 58, 2° comma TU 361/57 e successive modificazioni)



VOTO NULO: in quanto non sono permessi altri segni o indicazioni oltre al simbolo (art.58, 2° comma, 2° periodo, legge 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni)

